

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **163/1986** (ECLI:IT:COST:1986:163)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **PALADIN** - Redattore: - Relatore: **SAJA**

Camera di Consiglio del **21/05/1986**; Decisione del **24/06/1986**

Deposito del **27/06/1986**; Pubblicazione in G. U. **02/07/1986**

Norme impugnate:

Massime: **12441**

Atti decisi:

N. 163

ORDINANZA 24 GIUGNO 1986

Deposito in cancelleria: 27 giugno 1986.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 31/1 s.s. del 2 luglio 1986.

Pres. PALADIN - Rel. SAJA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO - Prof. GABRIELE PESCATORE - Avv. UGO SPAGNOLI - Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 25, 26, 28 e 30 della legge 3 maggio 1982 n. 203 (Norme sui contratti agrari), promosso con ordinanza emessa il 21 maggio 1986

dal Tribunale di Modena nel procedimento civile vertente tra la s.p.a. Azienda agricola Ramondini e Golinelli Enio ed altri, iscritta al n. 768 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale dell'anno 1986.

Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento tra la s.p.a. Azienda agricola Ramondini e Golinelli Enio ed altri, ed avente per oggetto la cosiddetta conversione della mezzadria in affitto, il Tribunale di Modena con ordinanza del 16 gennaio 1984 (reg. ord. n. 768 del 1985) sollevava questioni di legittimità costituzionale degli artt. 25, 26, 28 e 30 l. 3 maggio 1982 n. 203, ritenendo che l'istituto suddetto ledesse posizioni costituzionalmente tutelate del concedente, quali il diritto a non essere irrazionalmente trattato in maniera deteriore rispetto al mezzadro (art. 3 Cost.), il diritto al lavoro (art. 4 Cost.), il diritto di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) e il diritto di proprietà (artt. 42 e 44 Cost.).

Considerato che tutte le questioni debbono essere dichiarate manifestamente infondate in quanto già decise con sentenza n. 138 del 1984 (v. anche le ordinanze nn. 88 e 250 del 1985).

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 25, 26, 28, 30 l. 3 maggio 1982 n. 203, sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 42, 44 Cost. dal Tribunale di Modena con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.